

Tribunale Fallimentare e che, anzi, egli stesso, proprio in funzione della complessità e dell'importanza della questione, aveva sollecitato un confronto "allargato" esteso, sia pure informalmente, a colleghi che non avrebbero poi partecipato alle camere di consiglio.

L'ipotesi della sentenza impugnata, secondo cui il Presidente Greco avrebbe dolosamente pilotato le procedure verso un esito prestabilito della cui illiceità egli era pienamente consapevole, appare quindi in contrasto con il dato indiscutibile che, anche a prescindere dal dibattito "allargato" all'interno del Tribunale Fallimentare, alle singole decisioni hanno comunque sempre concorso altri due magistrati e che esse sono quindi espressione di una decisione collegiale assunta (quantomeno) a maggioranza; il che significa, per giunta, che, data l'inviolabilità del segreto d'ufficio sui voti espressi nella camera di consiglio, non dovrebbe essere possibile né provare, né escludere che con riferimento ad alcune decisioni lo stesso Presidente possa essere stato messo in minoranza dagli altri due membri del collegio.

Del resto, la stessa sentenza impugnata riconosce (bontà sua) che l'argomento secondo cui il Tribunale emise i provvedimenti rilevanti in composizione collegiale e che pertanto la volontà del singolo era destinata a dissolversi in quella impersonale del collegio è "*di qualche suggestione*", salvo peraltro precisare immediatamente in nota (cfr. nota 261) che tale argomento "*ha trovato ampio riscontro nella relazione della Commissione Parlamentare*" (il che,